

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3255

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SACCUCCI

Presentata il 23 ottobre 1974

Contributo del Ministero della difesa alle associazioni d'arma

ONOREVOLI COLLEGHI! — È tradizione, in tutte le nazioni, che coloro i quali hanno prestato servizio militare nelle varie armi e corpi, una volta ripreso l'abito civile, si iscrivano alle rispettive associazioni d'arma.

In tale modo non solo si mantengono vivi i vincoli di amicizia contratti durante il servizio militare, ma i più giovani vengono in contatto con gli anziani e quello spirito di corpo, che è la forza dei singoli reparti si conserva vivo e si alimenta.

Ovunque, nei vari paesi, queste associazioni sono sostenute e potenziate dai rispettivi governi tramite i corrispondenti ministeri militari in quanto in ogni nazione è riconosciuto il valore ed il significato altamente morale di questi sodalizi.

In Italia, attualmente, esistono sedici associazioni d'arma, riconosciute dal Ministero della difesa oltre all'Unione nazionale ufficiali in congedo (UNUCI) e l'Associazione capellani militari.

Con la legge 20 giugno 1956, n. 612, venne stabilito che da parte del Ministero della difesa « ... possono essere concesse sovvenzioni... » entro l'importo massimo globale di lire 170 milioni.

Da questa normativa appare che la sovvenzione è un atto facoltativo del ministero sia nell'ammontare da assegnare, quanto nella individuazione delle associazioni ammesse al contributo.

In primo luogo, riteniamo che sia un diritto di tutte le associazioni d'arma di ricevere la sovvenzione e che questa debba essere rapportata sia al numero degli iscritti, quanto alla attività svolta dai singoli sodalizi specie se provvedano a far svolgere ai propri iscritti attività caratteristiche del corpo o dell'arma di appartenenza.

Un esempio qualificante è quello dell'Associazione nazionale dei paracadutisti d'Italia che provvede ai periodici lanci degli iscritti in congedo.

Inoltre, l'attuale stanziamento globale di lire 170 milioni corrisponde matematicamente a lire 790 mila al mese per ciascuna associazione, cioè quanto basta per la pigione di una sede, la retribuzione di un segretario e per il telefono.

Pensiamo, quindi, che lo stanziamento globale debba essere congruamente aumentato in quanto se si riconosce la necessità della

esistenza di queste associazioni è evidente che debbano essere poste in grado di svolgere quelle attività istituzionali che il Ministero della difesa non può non approvare.

Nel contempo riteniamo che anche l'Associazione nazionale sottufficiali in congedo debba ottenere il giusto contributo in quanto non

sembra equo escluderla dalla ripartizione dei fondi quando la corrispondente unione degli ufficiali in congedo gode di questa sovvenzione del Ministero.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ammontare dei contributi a favore delle associazioni d'arma previsto dalla legge 26 novembre 1968, n. 931, è elevato, con decorrenza 1° gennaio 1974, a lire 500 milioni ed è progressivamente aumentato ogni tre anni del 20 per cento.

ART. 2.

Con decreto del Ministro della difesa annualmente ha luogo la ripartizione totale dello stanziamento di cui al precedente articolo in favore delle associazioni d'arma riconosciute, dell'Unione nazionale ufficiali in congedo, dell'Associazione nazionale sottufficiali in congedo e dell'Associazione cappellani militari.

ART. 3.

La ripartizione dei contributi per le associazioni d'arma riconosciute e quelle annesse ai sensi della presente legge, ha luogo in base al numero effettivo degli iscritti nell'anno precedente a quello di competenza.

Alla Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, oltre quanto previsto dal precedente comma, è assegnato annualmente un contributo pari al 10 per cento dello stanziamento globale, a parziale rimborso delle spese sostenute per l'esplicazione di attività di interesse militare dei propri iscritti.

ART. 4.

Al maggiore onere di lire 330 milioni si provvede con corrispondente prelevamento dal fondo globale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni al bilancio.